

**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI GORIZIA**

COMUNE DI SAVOGNA D'ISONZO

VARIANTE n 13 al PRGC



**VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS
D. Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.**

Redazione del documento

arch. Emma Taverna
Via Treppo, 1 – 33100 Udine- tel/fax 0432287309
emma.tavern@gmail.com

INDICE

PREMESSA	2
1. RIFERIMENTI NORMATIVI	2
2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE GENERALE	4
3. CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE	7
3.1. IN QUALE MISURA LA VARIANTE STABILISCONO UN QUADRO DI RIFERIMENTO PER PROGETTI ED ALTRE ATTIVITA', O PER QUANTO RIGUARDA L'UBICAZIONE, LA NATURA, LE DIMENSIONI E LE CONDIZIONI OPERATIVE ATTRAVERSO LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE	7
3.2 IN QUALE MISURA IL PIANO INFLUENZA ALTRI PIANI O PROGRAMMI, INCLUSI QUELLI GERARCHICAMENTE ORDINATI	7
3.3 LA PERTINENZA DELLA VARIANTE PER L'INTEGRAZIONE DELLE CONSIDERAZIONI AMBIENTALI, IN PARTICOLARE AL FINE DI PROMUOVERE LO SVILUPPO SOSTENIBILE	7
3.5 LA RILEVANZA DEL PIANO PER L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA NEL SETTORE DELL'AMBIENTE	8
4.1 INDIVIDUAZIONE DEGLI EFFETTI SIGNIFICATIVI	9
4.2 EFFETTI CUMULATIVI	1
5. CARATTERISTICHE DEGLI EFFETTI	1
5.1 RISCHI PER LA SALUTE UMANA E PER L'AMBIENTE	1
5.2 ENTITA' ED ESTENSIONE NELLO SPAZIO DEGLI IMPATTI	1
5.3 VALORE E VULNERABILITÀ DELLE AREE INTERESSATE DALLA VARIANTE	1
5.4 IMPATTI SU AREE O PAESAGGI RICONOSCIUTI COME PROTETTI A LIVELLO NAZIONALE, COMUNITARIO O INTERNAZIONALE	2
5.5 NATURA TRANSFRONTALIERA DEGLI EFFETTI	2
6.CONCLUSIONI	2

PREMESSA

Il presente rapporto costituisce elaborato ai fini della Verifica di Assoggettabilità a VAS della proposta di variante PRGC vigente, relativa alle modifiche puntuali. La VAS, Valutazione Ambientale Strategica, o più genericamente Valutazione Ambientale, prevista a livello europeo con la Direttiva 42/2001/CE, recepita a livello nazionale con il D.Lgs 4/2008 (correttivo al D.Lgs 152/2006), e il seguente 128/2010, riguarda i programmi e i piani sul territorio, e garantire che siano presi in considerazione gli effetti sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani.

Scopo della "Verifica di assoggettabilità" è la decisione di assoggettare il piano (o programma) a VAS.

Il decreto 4/2008 specifica all'art. 6 i piani da sottoporre a VAS (oggetto della disciplina), e all'art. 12 norma la verifica di assoggettabilità a VAS di piani, individuando nell'autorità competente il soggetto che esprime il provvedimento di verifica

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

La Valutazione Ambientale Strategica o VAS è un processo di supporto alle decisioni riguardo la progettazione del territorio introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE del 27 Giugno 2001: "Direttiva del Parlamento Europeo che riguarda la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente". A livello nazionale le linee guida per la redazione del documento di VAS si ritrovano nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e in ultimo nel decreto legislativo n.128 del 29 giugno 2010 (ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto 152/2006) che ha ulteriormente modificato e adeguato la procedura di VAS alla direttiva Comunitaria.

A livello regionale, esclusivamente per la pianificazione urbanistica comunale, i riferimenti normativi sono individuati nella Legge Regionale n 16 del 5 dicembre 2008, "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio", art. 4.

La VAS è applicata ai Piani e ai Programmi e richiede che, le questioni ambientali legate allo sviluppo sostenibile siano attentamente prese in considerazione fin dall'inizio della pianificazione per garantire che le informazioni ottenute vadano in aiuto dei livelli di programmazione successivi.

La funzione della VAS è di completamento e coerenza con l'intero processo di pianificazione indirizzandolo verso la sostenibilità, tenendo conto degli aspetti ambientali, sociali ed economici, durante tutto il processo di impostazione e redazione dei Piani e Programmi.

In riferimento alla stesura del presente elaborato sono state le indicazioni contenute nella direttiva e nel decreto di recepimento, e dei rispettivi allegati, nello specifico:

- Dir. 2001/42/CE – Allegato II
- D. Lgs 4/2008 correttivo al D.Lgs 152/2006 – Allegato I

L'allegato I al D.Lgs. 4/2008 descrive i criteri atti a valutare se un piano possieda o meno le caratteristiche per essere sottoposto a procedimento di VAS. Il presente rapporto preliminare ambientale, pertanto, viene redatto con riferimento a tali criteri in modo da configurarsi come un documento di immediata lettura per l'Autorità Competente che dovrà esprimersi al riguardo.

La procedura di verifica, quindi, si rende necessaria per accertare se ricorrano i presupposti della redazione di una Valutazione Ambientale Strategica. (artt. 13-18 del D.Lgs 152/2006)

La Verifica di assoggettabilità di un piano dalla VAS è condotta sulla base di un Documento contenente le informazioni circa i suoi effetti significativi sull'ambiente e sulla salute (cfr. Allegato II citati Indirizzi generali - Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi di cui all'articolo 3 della Direttiva 2001/42/CE). Il documento viene elaborato, sulla base della normativa sopra citata, per poter valutare:

- Le caratteristiche delle aree interessate da possibili impatti dal punto di vista dei valori naturalistici e ambientali della loro vulnerabilità, della presenza di fattori di criticità e della presenza di vincoli di salvaguardia;
- Le caratteristiche del Piano/variante dal punto di vista dei contenuti e della loro rilevanza per l'integrazione di criteri ambientali volti alla sostenibilità;
- Le caratteristiche degli impatti attesi dal punto di vista dell'entità ed estensione, probabilità, frequenza, durata e reversibilità, dei loro impatti cumulativi.

Come già anticipato la procedura di verifica preliminare, effettuata sulla base dell'allegato I del Dlgs 4/2008 e s.m.i., permette all'Amministrazione Comunale di valutare se l'intervento possa avere effetti significativi sull'ambiente e solo in quel caso verrà attivata la procedura di VAS.

L'allegato I al D.Lgs. 4/2008 descrive i criteri atti a valutare se un piano possieda o meno le caratteristiche per essere sottoposto a procedimento di VAS. Il presente rapporto ambientale, pertanto, viene redatto con

riferimento a tali criteri in modo da configurarsi come un documento di immediata lettura per l'Autorità Competente che dovrà esprimersi al riguardo.

ALLEGATO I

Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12.

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;

la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;

- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
- la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
- carattere cumulativo degli impatti;
- natura transfrontaliera degli impatti;
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.


2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE GENERALE

Il Comune di Savogna d'Isonzo confina con Gorizia, a est con la Slovenia, a sud con il comune di Doberdò del Lago (Doberdob) e a ovest con quelli di Sagrado e Farra.

Il territorio comunale si estende su una superficie di 16,4 kmq. L'area comprende zone pianeggianti e alluvionali tra i fiumi Isonzo e Vipacco a sud di Gorizia (in lingua slovena Savogna d'Isonzo, Sovodnje, significa appunto "confluenza di acque"), parte della pianura e, infine, i pendii che dal Carso goriziano scendono verso la Pianura Isontina.


Il territorio è, quindi, caratterizzato da una zona ad andamento pianeggiante definita dalla presenza dalle acque appartenenti al bacino idrografico del Isonzo, costituito dall'Isonzo (Soča) e dal fiume Vipacco (Vipava). E' stata istituita un'Area di Rilevante Interesse Ambientale (ARIA) che comprende, sul territorio comunale, tutto il tratto dell' Isonzo fino alla sua confluenza con il Vipacco. Questo anche per mantenere le fasce spondali a tratti fortemente alberate, che costituiscono importanti corridoi ecologici all'interno di un territorio fortemente antropizzato. L'altra zona che configura il territorio comunale è caratterizzata dal monte San Michele: ricco di aree boscate che fanno assumere alla zona un elevato valore ambientale e paesaggistico e di pendii formati da roccia calcarea con un elevato numero di grotte e cavità. Quasi tutta questa area è interessata da vincolo idrogeologico, per le particolarità geomorfologiche e geologiche che lo caratterizzano, per tutelare l'ambiente fisico e impedire eventuale danno pubblico.

Il tessuto urbano si inserisce in questo contesto con quattro frazioni principali Peci (Peč), Rupa, Gabria (Gabrje), Rubbia (Rubije). Il capoluogo si è sviluppato, invece, lungo la strada principale, elemento ordinatore della struttura urbana insieme alla presenza del fiume Isonzo. La particolare collocazione del capoluogo, situato lungo la via principale di comunicazione, ha favorito lo sviluppo dell' area artigianale ai margini del perimetro di confine con l'area industriale del Comune di Gorizia.



I principali dati dimensionali del comune sono i seguenti:

Superficie territoriale	Kmq 16,4 kmq
Popolazione residente	Abitanti 1751
Frazioni	Peci (Peč), Rupa, Gabria (Gabrje), Rubbia (Rubije).



N° identificativo	Fiume	Normativa di riferimento
681	Fiume Isonzo	art. 142 del D.Lgs. 42/2004
700	Fiume Vipacco	art. 142 del D.Lgs. 42/2004
702 - 703	Fosso Potok	art. 142 del D.Lgs. 42/2004
704	Ruscello Boschini	art. 136 del D.Lgs. 42/2004

Zone sottoposte a vincolo paesaggistico

All'interno del territorio non sono presenti Siti di Importanza Comunitaria (SIC) nè Zone di Protezione Speciale (ZPS). Il SIC più vicino, risulta essere ZPS - IT3341002 Aree carsiche della della Venezia Giulia / SIC - IT3340006 Carso triestino e goriziano

. Sul territorio comunale è invece presente l'area A.R.I.A. Fiume Isonzo.

L'Area di Rilevante interesse Ambientale n.19 - Fiume Isonzo (z.t.o. E/4-A) è stata istituita con DPGR n. 0371/Pres. del 4 ottobre 2001, ai sensi dell' art.5 della Legge Regionale 30 settembre 1996, n.42. La delimitazione di tale area è stata effettuata tenendo conto della presenza di vincoli di carattere

idrogeologico ed ambientale, nonché di siti di importanza comunitaria o nazionale. L'A.R.I.A. n.19 si estende su una superficie totale di 1.798,2 ha, sul territorio di Savogna d'Isonzo per 93.8 ha



3. CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE

La Variante n°13, oggetto della verifica, è una variante di tipo “semplificata” e ha come obiettivo quello di operare degli aggiornamenti ed adeguamenti dell’assetto zonizzativo e normativo relativamente ad una serie di tematiche riguardanti:

- modifiche alla zonizzazione di Piano (modifiche che prevedono l’ampliamento delle zone agricole)
- modifiche alle norme tecniche di attuazione.

Quindi, vengono migliorate le funzioni operative del piano stesso, e viene data risposta anche alle necessità dei cittadini attraverso il processo amministrativo individuato dalla legislazione vigente per le “varianti non sostanziali” allo strumento urbanistico. Le modifiche che non possono essere ricomprese in questo processo semplificato verranno inserite nella Variante generale al piano vigente, in corso di predisposizione. Vengono, inoltre, inseriti in normativa i riferimenti al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Isonzo (pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2011).

Le modifiche, sia normative che azionative, previste da questa variante non andranno, quindi, ad alterare gli elementi generali del PRGC: le zone oggetto di interesse da parte dello strumento urbanistico rientrano nelle previsioni del Piano Struttura e della flessibilità, garantendo il perseguimento degli obiettivi fissati precedentemente dalla dal piano.

3.1. IN QUALE MISURA LA VARIANTE STABILISCE UN QUADRO DI RIFERIMENTO PER PROGETTI ED ALTRE ATTIVITA’, O PER QUANTO RIGUARDA L’UBICAZIONE, LA NATURA, LE DIMENSIONI E LE CONDIZIONI OPERATIVE ATTRAVERSO LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE

Nello specifico la variante interviene prioritariamente all’interno di aree già assentite dalla Pianificazione comunale, in quanto già riconosciute all’interno del PRGC vigente ed è coerente con le azioni del Piano di assetto idrogeologico che prevede misure volte a tutelare situazioni di rischio idrogeologico.

Le modifiche proposte azionative inerenti le zone residenziale “B” rientrano all’interno del “Perimetro di massima espansione delle zone urbanizzate e da urbanizzare” dell’elaborato P1 “Rappresentazione schematica delle strategie del Piano”.

e proseguono gli intenti e gli obiettivi del Piano Regolatore Comunale Generale che vuole consolidare lo sviluppo del territorio del Comune in termini di qualità.

3.2 IN QUALE MISURA IL PIANO INFLUENZA ALTRI PIANI O PROGRAMMI, INCLUSI QUELLI GERARCHICAMENTE ORDINATI

Relativamente all’influenza della variante su altri piani e programmi, essa si configura come strumento per il perseguimento di uno scenario organico ed ordinato del territorio.

Le previsioni connesse alla variante troveranno piena applicazione all’interno del PRGC vigente attraverso l’attuazione di una variante urbanistica che aggiornerà il quadro territoriale comunale.

Le modifiche introdotte con la proposta di Variante al PRGC del Comune di Savogna d’Isonzo non si ripercuotono negativamente su altri piani e programmi, né interferiscono con quelli dei Comuni contermini con i quali, invece, si completano introducendo puntuali e minimali adeguamenti alla zonizzazione, per integrare un sistema complesso per uno sviluppo del territorio in un’ottica sostenibile, altrimenti non realizzabile.

3.3 LA PERTINENZA DELLA VARIANTE PER L’INTEGRAZIONE DELLE CONSIDERAZIONI AMBIENTALI, IN PARTICOLARE AL FINE DI PROMUOVERE LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Le trasformazioni introdotte dalla Variante sono collocate in un contesto antropizzato e inoltre, per la maggior parte vanno a modificare zone con valenza residenziale in zone di verde privato, quindi per tipologia, dimensione e ubicazione la variante non contrasta con lo sviluppo sostenibile del territorio.

Le modifiche introdotte dalla presente variante incidono, quindi, in modo positivo sullo sviluppo sostenibile del Comune.

3.4 PROBLEMI AMBIENTALI PERTINENTI AL PIANO O AL PROGRAMMA

Considerate le caratteristiche della variante, che interviene per la maggior parte su aree contigue a zone edificate, non si evidenzia alcun problema ambientale connesso con la variante stessa.

La proposta di modifiche delle aree non modifica né crea interferenza con le componenti biotiche/abiotiche del territorio comunale. Le modifiche oggetto della variante non si collocano all'interno di alcuna area di particolare interesse naturalistico e tutelata ai sensi della Direttiva Habitat. Si fa in particolare riferimento ai SIC (Siti di importanza comunitaria), tutelate ai sensi della direttiva Habitat (Direttiva 92/43/CEE) relativa alla Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e alle ZPS (zone a protezione speciale), istituite con la Direttiva 79/409/CEE, comunemente conosciuta come Direttiva Uccelli. L'aggiornamento della variante alle linee guida del PAI permette di salvaguardare ulteriormente il territorio e di operare per la sicurezza dei cittadini.

3.5 LA RILEVANZA DEL PIANO PER L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA NEL SETTORE DELL'AMBIENTE

La tipologia della destinazione individuata dalle modifiche puntuali previste dalla variante in oggetto non sono tali da costituire un riferimento per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente. In sede di progettazione esecutiva il rispetto delle normative nonché dei regolamenti comunali costituiscono elemento di sostenibilità nella realizzazione delle opere.

4 EFFETTI POTENZIALI DELLE PROPOSTE DI VARIANTE

4.1 INDIVIDUAZIONE DEGLI EFFETTI SIGNIFICATIVI

Per analizzare le azioni sono state individuate le componenti secondo il D.lgs 152/2006 e le possibili fonti di pressione. E' stata predisposta una schedatura degli interventi proposti dalla variante, una valutazione degli impatti e una possibile mitigazione degli stessi.

Le azioni sono rappresentate dalle azioni antropiche di utilizzo del territorio nel momento in cui la variante si sarà completamente sviluppata.

Analisi delle proposte di variante

Modifiche zonizzative			
ID proposta	da	a	
1	zona a verde privato B4	zona agricola paesaggistica E4	ampliamento di una zona agricola conseguente alla riduzione di una zona a verde privato B4
2	zona residenziale B3	verde privato" B4	rientra all'interno delle possibilità determinate dall'articolo 17 del Regolamento di attuazione della legge 5/2007 alla lettera a).
3	zona residenziale B4	zona agricola E2	ampliamento di una zona agricola conseguente alla riduzione di una zona a verde privato B4
4	zona residenziale B4	zona agricola E2	ampliamento di una zona agricola conseguente alla riduzione di una zona a verde privato B4
5	zona residenziale B3	zona agricola paesaggistica E4	ampliamenti di zona agricola conseguente alla riduzione di una zona residenziale B3
6	zona residenziale B3	verde privato" B4	ammessa dalla "flessibilità di Piano"
7	zona residenziale B2	zona agricola paesaggistica E4	ampliamento di zona agricola conseguente alla riduzione di una zona residenziale B2
8	zona residenziale B3	zona F4 ambientale e naturalistico	la riclassificazione in zona F4 conseguentemente alla riduzione di una zona residenziale B3.
9	zona residenziale B2	verde privato" B4	ammessa dalla "flessibilità di Piano": da area residenziale B2 a zona a verde privato B4. L'area rientra infatti all'interno del "Perimetro di massima espansione delle zone urbanizzate e da urbanizzare
10	zona residenziale B3	verde privato" B4	ammessa dalla "flessibilità di Piano": da area residenziale B3 a zona a verde privato B4. L'area rientra infatti all'interno del "Perimetro di massima espansione delle zone urbanizzate e da urbanizzare

11	zona residenziale B3	verde privato" B4	ammessa dalla "flessibilità di Piano": da area residenziale B3 a zona a verde privato B4. L'area rientra infatti all'interno del "Perimetro di massima espansione delle zone urbanizzate e da urbanizzare
12	zona residenziale B3	verde privato" B4	ammessa dalla "flessibilità di Piano": da area residenziale B3 a zona a verde privato B4. L'area rientra infatti all'interno del "Perimetro di massima espansione delle zone urbanizzate e da urbanizzare
13	zona residenziale B2	zona agricola E2	ampliamento di zona agricola conseguente alla riduzione di una zona residenziale B2.
14	zona residenziale B3	verde privato" B4	ammessa dalla "flessibilità di Piano" rientra all'interno delle possibilità determinate dall'articolo 17 del Regolamento di attuazione della legge 5/2007 alla lettera a).
15	zona a verde privato B1	zona F4 ambientale e naturalistico	Tale riclassificazione riguarda una porzione di territorio nella frazione di Gabria oggetto di realizzazione di un argine da parte della Protezione Civile a protezione delle abitazioni e delle attività insediate. La modifica rientra all'interno delle possibilità determinate dalla Relazione di flessibilità
16	zona agricola E4	area per viabilità (rotatoria Merna)	inserimento della previsione di un'opera viabilistica da realizzare sulla statale n.55 del "Vallone"
Modifiche normative			
17	art. 20 – zona F4 di interesse ambientale e naturalistico;		Tali modifiche sono state introdotte a seguito di specifiche esigenze espresse dall'Ufficio Tecnico e dall'Amministrazione per la risoluzione di problematiche emerse durante la fase gestionale del Piano.
18	art. 21 – zona G4 alberghiera (ammessa destinazione d'uso ricreativa per realizzazione di beauty farm e attività per la rigenerazione del corpo)		
19	art. 22 – zona H3 commerciale esistente (ammessa destinazione d'uso commerciali al dettaglio fino a 400 mq e ricreativa)		
20	art. 24 bis – Percorsi di interesse storico paesaggistico (nuovo articolo)		
21	Art 32 - Norme geologiche - Tutti gli interventi nelle aree ricadenti all'interno del Piano per l'Assetto Idrogeologico del Bacino Idrografico del fiume Isonzo devono fare riferimento alle norme di attuazione appositamente redatte dall'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione.		

Le aree, definite nella Relazione di flessibilità come “Aree a prevalenza abitativa e zone agricole di pertinenza degli insediamenti”, possono essere incrementate per la loro superficie complessiva del 10%. La superficie complessiva della zona a verde privato risulta essere di 375.641 mq, la variante apporta un incremento di + 9.738 mq.

Si sottolinea che tutte le variazioni inerenti le zone residenziale “B” rientrano all'interno del “Perimetro di massima espansione delle zone urbanizzate e da urbanizzare” dell'elaborato P1 “Rappresentazione schematica delle strategie del Piano”.

Di seguito si riporta una matrice di valutazione degli effetti delle singole azioni/modifiche di variante rispetto alle componenti ambientali e territoriali. La quantificazione degli effetti è basata su una verifica di tipo qualitativo rispetto a possibili impatti

Basso	
Medio	
Alto	

Le azioni di variante che potrebbero causare qualche situazione problematica rispetto alle componenti ambientali riguardano le modifiche normative riguardanti le aree commerciali e alberghiere e la relativa nuova viabilità, tuttavia le criticità rilevate sono poco significative e bilanciate da numerosi effetti positivi.

Infatti, per quanto riguarda la ridefinizione delle destinazioni d'uso introdotte per la zona H3 (commerciale fino a 400 mq e attività ricreative) ,come illustrate dall'art 22 delle NTA, si precisa che l'impatto viabilistico che potrà derivare è stato analizzato all'interno di uno studio di fattibilità redatto dal dott. Nonino dell'Ufficio Tecnico comunale (allegato ai documenti di variante), in cui si dimostra che il volume di traffico indotto dal riuso degli edifici esistenti non potrà essere superiore a quello già sopportato quando tutte le attività esistenti erano funzionanti. La relazione introduce anche

Dal punto di vista ambientale le modifiche proposte non vanno ad apportare alcun ulteriore impatto sull'ambiente e paesaggio circostante in quanto l'area risulta già urbanizzata e non implicherebbe la realizzazione di alcun nuovo edificio.

Per quanto riguarda l'intervento di realizzazione del progetto di una rotatoria viabilistica presso il valico di Merna (modifica n. 16 della presente variante), dal punto di vista ambientale, l'intervento risulta migliorativo in quanto, come si può constatare anche dallo studio di fattibilità predisposto, la situazione attuale presenta un forte degrado. Inoltre la nuova rotatoria migliorerebbe la sicurezza stradale presso il valico di Merna, costringendo i veicoli ad avere una velocità ridotta. La realizzazione di tale intervento porterebbe beneficio anche per la viabilità della fase di cantiere del futuro stabilimento della Pipistrel previsto all'interno al perimetro dell'aeroporto.

Per quanto riguarda la modifica proposta per la zona H3, considerato il volume di traffico che transita lungo la S.S. 55 e valutato lo stato attuale dell'area (gran parte dei capannoni commerciali risultano chiusi), si può ritenere che l'azione proposta non provocherà alcun effetto significativo e sarà compatibile con la viabilità di I livello della S.S. 55 "dell'Isonzo.

L' Art. 24 bis – prevede la possibilità di recuperare e valorizzare i collegamenti storici tra le frazioni e le connessioni con i luoghi più rappresentativi del territorio comunale. Gli interventi possibili attraverso l'attuazione di questo articolo si concretizzeranno nella realizzazione di una rete di collegamento ciclo/pedonale tra le realtà urbane, i servizi e i fatti notevoli del paesaggio in un'ottica di rispetto dell'ambiente e miglioramento dell'esistente

Rispetto all'azione prodotta dall'art 20 (ZONA F4 di interesse ambientale e naturalistico) si precisa che si tratta delle zone comprendenti gli alvei dei fiumi Vipacco ed Isonzo e le relative sponde. Gli interventi ammessi per queste aree sono relativi alla tutela, al recupero ambientale, alle modalità per la fruizione dei luoghi da parte di tutti i cittadini. Gli interventi riguardanti le infrastrutture tecnologiche che attraversano le zone F4 comportanti modifiche della situazione di fatto rilevata al momento dell'adozione del P.R.G.C., sono ammessi soltanto se non contrastanti con gli obiettivi di riqualificazione e salvaguardia dell'ambiente storico-naturalistico.

Le operazioni sono subordinate all'approvazione di appositi P.A.C sulla base di un'attenta analisi degli aspetti idrogeologici, idrici, naturalistici e paesaggistici delle aree, mentre non sono ammessi quelle attività che possono pregiudicare la fruizione dei luoghi durante tutto l'anno, da parte dei cittadini; costruzione, nemmeno di carattere precario o di tipo prefabbricato; attività estrattive; l'accesso alla zona con mezzi motorizzati salvo che per motivi di lavoro e di vigilanza; la messa a coltura di nuovi terreni. Il taglio del bosco è subordinato ad autorizzazione comunale.

La modifica all'articolo specifica che fino all'approvazione del piano particolareggiato sono ammesse tutte le opere connesse alla difesa idraulica e idrogeologica.

L'art 32 adegua lo strumento urbanistico allo stralcio del PAI pubblicato sulla G.U num 280, il 30 nov 2012 e prevede che *"tutti gli interventi nelle aree ricadenti all'interno del suddetto Piano per l'Assetto Idrogeologico del Bacino Idrografico del fiume Isonzo devono fare riferimento alle norme di attuazione appositamente redatte dall'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione."*

4.2 EFFETTI CUMULATIVI

Questo tipo di valutazione non limita lo screening alla sola variante in oggetto, ma prende in considerazione tutti gli interventi che si andranno a sovrapporre e che possono dare luogo ad effetti cumulativi.

L'assenza di azioni di trasformazioni sostanziali del territorio consente di prevedere un'assenza di effetti cumulativi e la conservazione dell'equilibrio ecosistemico dei luoghi più importanti dal punto di vista ambientale e paesaggistico. infatti si tratta di

- modifiche che prevedono l'ampliamento delle zone agricole;
- modifiche che rispettano il limite di flessibilità indicato nella relazione al Piano regolatore vigente;
- modifiche alle norme di attuazione in cui non vengono incrementati gli indici di fabbricabilità territoriale

Le caratteristiche attuali degli ambiti nei quali vanno a collocarsi le trasformazioni non evidenziano sensibilità specifiche dal punto di vista ambientale.

5. CARATTERISTICHE DEGLI EFFETTI

5.1 RISCHI PER LA SALUTE UMANA E PER L'AMBIENTE

L'analisi specifica della salute umana di solito si effettua nel caso di valutazione di piani/programmi particolarmente impegnativi che interessano parti di territorio estese o aree inquinate in cui sono previste azioni di bonifica e di risanamento oppure per piani e programmi che interessano la costruzione di aree industriali particolarmente inquinanti .

Dall'analisi della tipologia di variante e del contesto nel quale si inseriscono le proposte non emergono probabili rischi per la salute umana o per l'ambiente derivanti dalla attuazione dello strumento urbanistico. Eventuali effetti provocati dalle modifiche non apporteranno conseguenze per la salute umana e per l'ambiente in quanto, attuando la variante le linee guida del PRGC, inoltre la modifica che riguarda la riclassificazione di una porzione di territorio nella frazione di Gabria servirà alla realizzazione di un argine da parte della Protezione Civile a protezione delle abitazioni e delle attività insediate quindi a tutela del benessere della popolazione e la salvaguardia della qualità della vita.

5.2 ENTITA' ED ESTENSIONE NELLO SPAZIO DEGLI IMPATTI

Analizzata la dimensione, l'ubicazione e la tipologia degli interventi in oggetto delle modifiche proposte, gli effetti riscontrati dalla valutazione si possono considerare limitati. L'entità e l'estensione nello spazio sono circoscritte alla localizzazione puntuale e pertanto non relazionabili con il contesto più ampio. Gli effetti che potrebbero essere provocati si inseriscono in un processo pianificatorio definito e rafforzato in un ottica di sviluppo sostenibile.

5.3 VALORE E VULNERABILITÀ DELLE AREE INTERESSATE DALLA VARIANTE

Per fenomeni e attività che influenzano lo stato di protezione dei siti si intendono tutte quelle attività umane e tutti i processi naturali che in qualche misura possono avere un'influenza, sia essa positiva che negativa, sulla conservazione e sulla gestione degli stessi.

Generalmente le azioni di trasformazione possono determinare effetti diretti, quando, ricadendo all'interno o nell'intorno di un'area tutelata vanno ad incidere sullo stato di conservazione degli habitat e/o delle specie presenti (sottrazione diretta di superficie di habitat, disturbi diretti indotti da rumori o vibrazioni, emissioni gassose in atmosfera, isole di calore, reflui civili, produzione e stoccaggio rifiuti ecc.). Tali interventi determinano invece effetti indiretti quando, ricadendo esternamente ad un'area tutelata, ma comunque lungo una fascia di passaggio o un corridoio di connessione, generano un "effetto barriera" incrementando la frammentazione territoriale e diminuendo la connettività ecologica e la permeabilità complessiva all'interno della matrice agricola.

La tipologia degli interventi previsti dalla variante e l'ubicazione delle azioni rispetto alle aree di valenza ambientale –paesaggistico e agli habitat di interesse è tale da ritenere che la realizzazione delle proposte previste dalla variante non possa generare incidenze negative significative dirette e indirette sull'aree tutelate.

5.4 IMPATTI SU AREE O PAESAGGI RICONOSCIUTI COME PROTETTI A LIVELLO NAZIONALE, COMUNITARIO O INTERNAZIONALE

Considerata la localizzazione delle proposte e l'assenza sul territorio comunale di zone ZPS o SIC, non si registrano significative interferenze causate dalle modifiche proposte nei confronti delle aree protette più vicine. I contenuti della variante, dunque, non introducono cambiamenti tali da produrre degrado o inquinamento verso il sistema ecologico e la biodiversità del territorio o delle aree circostanti.

Il particolare contenuto della variante non introduce elementi o azioni in grado di produrre inquinamento e disturbi ambientali, o alterare, in senso negativo, il sistema ecologico e la biodiversità dell'habitat della "area vasta".

5.5 NATURA TRANSFRONTALIERA DEGLI EFFETTI

La Direttiva 2001/42/CE ha posto l'accento sulla necessità di valutare la transfrontalierità degli effetti. Considerate la localizzazione, la dimensione e le caratteristiche della modifica proposta, si ritiene che gli eventuali effetti possibili attribuibili allo strumento urbanistico in oggetto non sono tali da avere ricadute transfrontaliere e non producono effetti negativi sulle matrici ambientali nell'area vasta tali da rendere necessario un coinvolgimento delle autorità extraconfine.

6. CONCLUSIONI

I principali effetti ambientali potenzialmente correlabili all'attuazione della Variante presentano aspetto riferiti strettamente alla dimensione locale, di completamento di uno scenario urbanistico già configurato e ben definito.

Sulla base dei contenuti sviluppati emerge che le variazioni proposte sono di minima entità, non determinano effetti significativi sull'ambiente e si inseriscono nel quadro complessivo di trasformazione del territorio già predisposto.

Tenuto conto dello scarso rilievo delle modifiche, quindi, il bilancio complessivo di sostenibilità del territorio comunale risulta non danneggiato dagli eventuali impatti indotti dalla variante e, in base alla normativa vigente. La verifica, quindi, si configura come un elemento di valutazione per l'Amministrazione e le Autorità con competenza ambientale al fine di definire la sostenibilità delle previsioni di variante intraprese e la significatività degli effetti sull'ambiente derivanti dall'approvazione dello stesso.